

REGOLAMENTO STUDENTI

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – Definizioni

ART. 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II – CARRIERA DELLO STUDENTE

ART. 3 – Accesso ai corsi di studio

ART. 4 – Immatricolazione/iscrizione

ART. 5 – Casella di posta elettronica

ART. 6 – Iscrizione ad anni successivi al primo

ART. 7 – Studente a tempo parziale

ART. 8 - Iscrizione ai corsi singoli

ART. 9 – Divieto di contemporanea iscrizione a corsi di studio

ART. 10 – Tasse e contributi, esoneri e riduzioni, altre indennità

TITOLO III –TRASFERIMENTI, PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI STUDIO, RICONOSCIMENTI DI ESAMI E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

ART. 11 – Ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo in presenza di altro titolo accademico o pregressa carriera universitaria

ART. 12 - Passaggi ad altro corso di studio dello stesso Ateneo

ART. 13 - Passaggio da corsi di studio di ordinamenti didattici previgenti a corsi di nuovo ordinamento dello stesso Ateneo

ART. 14 - Trasferimento da altro ateneo

ART. 15 - Studenti e titoli di studio internazionali

ART. 16 – Modalità e criteri di riconoscimento di esami e attività formative

TITOLO IV MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

ART. 17 – Sospensione degli studi

ART. 18 Interruzione degli studi

ART. 19 - Decadenza

ART. 20 - Rinuncia agli studi

ART. 21 - Trasferimento ad altro Ateneo

TITOLO V – ATTIVITA’ FORMATIVE, CALENDARI ACCADEMICI, VERIFICHE DI PROFITTO

ART. 22 – Calendario accademico

ART. 23 – Obbligo di frequenza alle lezioni

ART. 24 – Prenotazione agli esami

ART 25 - Verifiche del profitto, verbalizzazione degli esami e delle prove d’idoneità

TITOLO VI CONCLUSIONE DEGLI STUDI E TITOLI RILASCIATI

ART. 26 - Esame di laurea

ART. 27 - Diploma di laurea e Diploma Supplement

TITOLO VII – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

ART. 28 - Informazione, certificazioni e partecipazione ai procedimenti amministrativi

ART. 29 - Norme di disciplina

ART. 30 - Provvedimenti disciplinari

ART. 31 - Procedimento disciplinare

ART. 32 - Rappresentanti degli studenti

TITOLO VIII – NORME COMUNI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - Norme comuni

ART. 34 – Disposizioni finali

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per *regolamento didattico di Ateneo*: il regolamento degli ordinamenti didattici ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, art.11, comma1;

per *ordinamento didattico di un corso di studio*: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;

per *nuovo ordinamento*: ogni corso di studio definito dal D.M. 270/04;

per *vecchio ordinamento*: ogni corso di studio definito secondo normative antecedenti al D.M. 270/04;

per *regolamento didattico del corso di studio*: il regolamento, redatto in conformità con il rispettivo ordinamento didattico, che specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

per *corsi di studio*: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

per *titoli di studio*: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;

per *classe* dei corsi di laurea e di laurea magistrale: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;

per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

per *credito formativo universitario* (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;

per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, a corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento;

per *saperi minimi*: le conoscenze minime ritenute necessarie per riuscire a frequentare proficuamente il primo anno di un corso di laurea;

per *requisiti curriculari*: l'insieme di tutte le conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite CFU formativi universitari, richieste per l'accesso ad un corso di laurea magistrale;

per *immatricolazione*: l'atto amministrativo con il quale un cittadino italiano o straniero viene ammesso per la prima volta ad un corso di studio del sistema universitario;

per *iscrizione*: l'atto amministrativo che lo studente già immatricolato deve compiere ogni anno per essere ammesso all'anno accademico successivo;

per *carriera*: l'insieme degli atti e delle attività formative preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;

per *atto di carriera*: lo svolgimento di qualsiasi azione che debba essere registrata dall'amministrazione nella carriera dello studente (pagamenti, richieste di documenti, pratiche studenti, esami, prove di valutazione, adesioni a programmi di studio esteri, ecc.);

per *curriculum*: un percorso di studio, stabilito all'interno di un corso di laurea dalla competente struttura didattica, dichiarato nell'ordinamento didattico e articolato nel regolamento didattico del corso di studio;

per *piano degli studi*: la pianificazione degli esami universitari che uno studente sceglie di sostenere entro un determinato arco di tempo per il conseguimento di un titolo di studio. Il piano di studio può essere predeterminato dalla competente struttura didattica;

per *attività formativa fuori piano*: una attività formativa non compresa nel piano degli studi dello studente e non necessaria per il conseguimento del titolo di studio e che non viene considerata per l'erogazione di eventuali benefici economici;

per *manifesto degli Studi*: il complesso dei documenti con i quali l'Università degli Studi di Roma *Foro Italico* rende nota annualmente l'offerta didattica.

per *studente a tempo parziale* (o part-time): lo studente che per ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché in situazione di disabilità o per altri motivi, non è in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studi di proprio interesse e prevede di non poter sostenere

nei tempi legali le relative prove di valutazione senza per questo incorrere nello stato di studente *fuori corso*;

per *coorte*: l'insieme degli studenti immatricolati al primo anno di un determinato corso di studio, con riferimento ad uno specifico anno accademico;

per *Consiglio di corso di studio*: il consiglio dei docenti di ruolo competenti per il corso stesso, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;

per *Giunta di corso di studio*; i docenti eletti dal Consiglio di corso di studio o designati dall'università di riferimento;

per *Presidente di corso di studio*; il docente designato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra i membri della Giunta, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo;

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento contiene le norme amministrative e disciplinari che gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Roma *Foro Italico* sono tenuti a osservare, compatibilmente con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea e di laurea magistrale.

I corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, i corsi professionalizzanti e i corsi previsti dal DM 249/2010 sono disciplinati da altri appositi regolamenti.

TITOLO II – CARRIERA DELLO STUDENTE

Articolo 3 – Accesso ai corsi di studio

I corsi di laurea e di laurea magistrale sono a numero chiuso secondo la programmazione locale degli accessi definita annualmente dagli organi collegiali di Ateneo. Per accedere ai corsi di studio è richiesto il superamento di una prova di ammissione per titoli e/o esami secondo quanto disciplinato dai relativi regolamenti e dagli specifici bandi di selezione.

Articolo 4 – Immatricolazione/iscrizione

L'immatricolazione/iscrizione al primo anno di un corso di studio dell'Ateneo si effettua esclusivamente per via telematica e secondo modalità e scadenze indicate nei relativi avvisi.

L'immatricolazione/iscrizione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate del contributo onnicomprensivo annuale secondo la suddivisione della contribuzione indicata nel *Regolamento tasse*.

All'atto dell'immatricolazione allo studente viene assegnato un numero di matricola.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio durante lo stesso anno accademico anche in altri atenei, sia in Italia che all'estero, salvo eccezioni disposte per legge.

Articolo 5 – Casella di posta elettronica

A seguito dell'immatricolazione, l'Ateneo fornisce ad ogni studente una casella di posta elettronica alla quale si accede utilizzando le stesse credenziali che sono state assegnate allo studente all'atto dell'iscrizione al concorso di accesso (stesso nome utente e stessa password del login della propria area riservata - l'indirizzo email risulterà pertanto: nomeutente@studenti.uniroma4.it).

Tutte le comunicazioni studente-Ateneo si effettuano utilizzando esclusivamente questa casella di posta elettronica il cui account viene disattivato entro 360 giorni se l'iscrizione all'a.a. corrente risulta non attiva, e dopo 180 giorni dalla data di chiusura della carriera.

Articolo 6 – Iscrizione ad anni successivi al primo

Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente è tenuto a iscriversi con continuità, a tutti gli anni di corso del percorso prescelto. È in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento di tutte le rate del contributo onnicomprensivo annuale, secondo la suddivisione indicata nel *Regolamento tasse* e le scadenze fissate dagli organi competenti.

Lo studente non in regola con il pagamento del contributo onnicomprensivo non può portare a termine alcun atto amministrativo di carriera.

L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo si perfeziona con il pagamento di tutte le rate del contributo onnicomprensivo annuale.

Il versamento della prima rata del contributo onnicomprensivo equivale a domanda di iscrizione in quanto mediante il pagamento lo studente esprime la propria volontà di iscriversi al nuovo anno accademico.

Un avviso di pagamento viene pubblicato nell'area riservata dello studente non meno di dieci giorni prima della relativa scadenza. La notifica di avvenuto pagamento è trasmessa e registrata nella carriera dello studente in modo automatico. Nella pagina web della Segreteria Studenti sono indicate tutte le scadenze relative ai pagamenti dell'anno accademico in corso.

In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, lo studente è tenuto a segnalare il problema alla Segreteria Studenti in tempo utile ai fini dell'emissione di un nuovo avviso di pagamento. In ogni caso, il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera lo studente dall'obbligo del versamento delle tasse universitarie.

Lo studente si iscrive in qualità di *ripetente* quando non ha potuto rispettare le norme di iscrizione ad anni di corso successivi disposte dai Regolamenti dei corsi di studio.

Lo studente si iscrive in qualità di *fuori corso* qualora, pur avendo completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico, non abbia ancora acquisito tutti i CFU necessari per il conseguimento del titolo accademico.

Le modalità e le scadenze per rinnovare l'iscrizione ad anni successivi al primo sono indicate negli avvisi pubblicati nella pagina web della Segreteria Studenti.

Articolo 7 – Studente a tempo parziale

Allo studente è consentito scegliere tra la condizione di frequenza ai corsi in modalità *full-time* o *part-time*. Il Senato Accademico può autorizzare i Consigli di corso di studio a adottare particolari modalità organizzative per gli studenti part-time che consentano di dilazionare le attività formative

e il numero degli esami da sostenere in un arco di tempo maggiore rispetto a quello normale previsto per il corso di studio, senza incorrere nella condizione di studente *fuori corso*.

Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per ragioni di lavoro, familiari, di salute o altri motivi prevedano di non poter frequentare con continuità le attività formative e di non poter sostenere nei tempi previsti le relative prove di valutazione (art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo).

I Consigli di corso di laurea devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di laurea, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Consigli di corso di laurea devono inoltre assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza (Art.26, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Lo studente che opta per la frequenza *part-time* è tenuto a stipulare il relativo contratto di formazione che prevede una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale pari al 10%.

Articolo 8 – Iscrizione ai *corsi singoli*

È possibile iscriversi a singoli insegnamenti (*corsi singoli*) impartiti nei corsi di studio dell'Ateneo senza l'obbligo di immatricolazione. L'iscrizione ai *corsi singoli* non attribuisce lo status di studente universitario per quel che concerne il complesso dei diritti e doveri connessi a tale status, ma conferisce all'iscritto il diritto di beneficiare delle prestazioni didattiche connesse all'insegnamento prescelto quali: ricevimento da parte del docente, esercitazioni, accesso alla biblioteca e attestazione dei CFU conseguiti.

Possono iscriversi ai *corsi singoli* sia soggetti in possesso di titolo accademico, sia soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un corso di studio dell'Ateneo.

Tutte le norme relative ai *corsi singoli* sono contenute nel Regolamento Corsi Singoli pubblicato sul sito web di Ateneo.

Articolo 9 - Divieto di contemporanea iscrizione a corsi di studio

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico.

Articolo 10 – Tasse e contributi, esoneri e riduzioni, altre indennità

L'Ateneo si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche. Le tasse e i contributi a carico degli studenti, suddivisi in rate secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi competenti, così come le modalità di calcolo, gli esoneri, le riduzioni, le indennità di mora, sono disciplinate dal relativo [regolamento tasse](#).

Il pagamento di una rata, la presentazione di una domanda e/o una procedura effettuati oltre i termini previsti, comportano l'addebito di una indennità di mora nella misura stabilita dagli Organi competenti.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può portare a termine alcun atto di carriera universitaria.

TITOLO III –TRASFERIMENTI, PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI STUDIO, RICONOSCIMENTI DI ESAMI E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Articolo 11 – Ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo in presenza di altro titolo accademico o pregressa carriera universitaria

Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti, coloro che già possiedono uno o più titoli accademici o abbiano terminato una pregressa carriera universitaria per abbandono degli studi o per decadenza, o che intendano chiedere il trasferimento da un corso di studio ad un altro, possono richiedere l’iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo con il riconoscimento delle attività formative già svolte, purché queste abbiano attinenza con gli obiettivi formativi del corso di studio al quale si vuole accedere.

Articolo 12 - Passaggi ad altro corso di studio dello stesso Ateneo

Lo studente iscritto a un corso di studio dell’Ateneo può chiedere il passaggio ad un altro corso di pari livello dello stesso Ateneo presentando la richiesta al Consiglio del corso di destinazione dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno accademico. Oltre tale termine, la richiesta può essere inoltrata esclusivamente previa istanza motivata.

Il Consiglio di corso esprime il parere sulla base della valutazione della carriera pregressa e, in caso sia favorevole:

- procede alla convalida degli insegnamenti frequentati, dei CFU acquisiti e degli esami superati prima della domanda di passaggio;
- stabilisce l’anno di corso al quale è possibile iscriversi e le attività formative che devono essere ancora svolte per il conseguimento del titolo di studio;
- invia l’informazione all’interessato mediante i canali di comunicazione istituzionali.

Lo studente ammesso al passaggio di corso è tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, e alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie.

Il passaggio di corso è soggetto alle norme definite dai Regolamenti dei corsi di studio e/o dalle strutture competenti, nonché subordinato alla disponibilità dei posti.

Articolo 13 – Passaggio da corsi di studio di ordinamenti didattici previgenti a corsi di nuovo ordinamento dello stesso Ateneo

Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti didattici previgenti possono scegliere di passare ai corsi di studio di nuovo ordinamento, presentando la richiesta al Consiglio di corso di studio dal 01 agosto al 31 dicembre di ogni anno accademico. Oltre tale termine la richiesta può essere inoltrata esclusivamente previa istanza motivata.

Il Consiglio di corso di studio delibera il passaggio di corso sulla base della valutazione della carriera pregressa adottando gli stessi criteri di cui al precedente articolo.

Articolo 14 - Trasferimento da altro ateneo

Studenti provenienti da corsi di studio di altri atenei possono chiedere l'iscrizione ai corsi di questo Ateneo secondo due tipologie di trasferimento:

- a. da corso di studio della medesima classe
- b. da corso di studio di diversa classe di laurea

a. Trasferimento da corso di studio della medesima *classe di laurea*

Per ciascun anno accademico il Senato Accademico, su proposta dei Consigli di corso di studio delibera il numero dei posti messi a disposizione per trasferimenti di studenti iscritti a corsi di laurea della medesima classe provenienti da altri Atenei.

Per essere ammessi è necessario inoltrare la domanda al Consiglio di corso di studio secondo i requisiti di ammissione, le modalità e le scadenze indicate nelle procedure pubblicate sul sito web di Ateneo.

Successivamente alla scadenza per la presentazione della domanda, il Consiglio di corso di studio, valutato il curriculum di ciascun candidato:

- elabora la graduatoria degli ammessi al trasferimento;
- stabilisce il piano di studio con le attività formative che devono essere ancora svolte per il conseguimento del titolo e l'anno di corso al quale è possibile iscriversi;
- invia la graduatoria degli studenti trasferiti e le relative carriere elaborate alla Segreteria Studenti che informa gli interessati sull'esito delle valutazioni.

Gli studenti ammessi, sulla base degli esiti delle valutazioni possono decidere di accettare il trasferimento, nel qual caso sono tenuti a:

- accettare il piano di studio stabilito dal Consiglio e l'anno di corso in cui verranno inseriti;
- sottoporsi a visita medica per l'idoneità all'attività sportiva agonistica, se prevista, consapevoli che il costo della visita è a carico dello studente e che l'Università si riserva, in modo inappellabile, la facoltà di non accettare il trasferimento qualora lo studente non risulti idoneo;
- iscriversi entro la scadenza stabilita;
- svolgere un incontro di orientamento prima di essere inseriti nell'elenco degli studenti frequentanti.

b) Trasferimento da corso di studio di diversa *classe di laurea*

Per ottenere il trasferimento lo studente deve superare la prova concorsuale e, in caso di esito positivo, è tenuto ad immatricolarsi secondo le modalità e le scadenze indicate negli avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo. Qualora ciò non avvenga, il foglio di congedo è restituito d'ufficio

all'università di provenienza. Successivamente all'immatricolazione, ai fini di un eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti, lo studente può richiedere la valutazione della carriera pregressa che sarà valutata con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli.

Articolo 15 - Studenti e titoli di studio internazionali

a) Studenti internazionali richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo

I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002 n.148. (art.22, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale degli studenti internazionali non comunitari sono definite annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Gli Organi Accademici dell'Ateneo fissano annualmente un contingente di posti riservato agli studenti internazionali non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dai Ministeri competenti.

L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali e dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accesso alle lauree magistrali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello accademico, il riconoscimento dei periodi di studio effettuati e dei titoli accademici conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri è soggetto a specifica valutazione dei Consigli di corso di studio che operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di comparabilità stabiliti dagli accordi internazionali.

b) Studenti italiani con titolo estero, studenti dell'Unione Europea ovunque residenti e studenti internazionali regolarmente soggiornanti in Italia

I cittadini italiani con titoli di studio esteri, i cittadini comunitari ovunque residenti e quelli extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto (di cui all'art. 39, comma 5. del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio dell'Ateneo, accedono senza limitazioni di contingente.

Sono da ritenersi equiparati agli studenti dell'Unione Europea ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, della Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e della Santa sede.

I cittadini comunitari devono richiedere l'iscrizione anagrafica al comune ove intendono stabilire la propria dimora secondo condizioni, modalità e termini fissati dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

La valutazione dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno della laurea di primo livello e il riconoscimento dei periodi di studio effettuati o dei titoli accademici conseguiti presso università o istituti di istruzione universitari esteri ai fini dell'accesso alle lauree

magistrali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, viene condotta in modo autonomo dalle competenti strutture didattiche dell'Ateneo, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e degli accordi internazionali vigenti.

Art. 16 - Modalità e criteri di riconoscimento di esami e attività formative a scelta

Ai sensi del D.M. 16 marzo 2007, agli studenti che richiedano il trasferimento da un corso di laurea a un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati secondo criteri e modalità previsti dal regolamento del corso di laurea di destinazione (Regolamento Didattico di Ateneo art. 22, comma 1).

Il Consiglio di corso competente, considerata la carriera del candidato, può riconoscere interamente o parzialmente gli esami e le attività formative già svolti nel corso della carriera precedente, anche degli esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di scambio internazionali, e disporre l'iscrizione con abbreviazione di carriera.

I criteri per il riconoscimento delle attività formative svolte si basano sulla affinità tra i settori scientifico-disciplinari delle attività già svolte e quelli contenuti nell'ordinamento didattico del corso di destinazione e sulla corrispondenza degli obiettivi formativi.

Esclusivamente nel caso di trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe di laurea, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati (art.22, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo).

In caso di riconoscimento parziale di una attività formativa già svolta e dell'esame sostenuto, lo studente deve concordare con il docente titolare dell'insegnamento le modalità per il raggiungimento dei CFU mancanti. Una volta colmato il debito dei CFU, il docente attribuisce un voto complessivo tenendo conto del voto precedentemente ottenuto dallo studente.

È possibile chiedere il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate (es: brevetti, attestati) esclusivamente come *Attività Formativa a Scelta*.

TITOLO IV – MODIFICAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Articolo 17 – Sospensione degli studi

Lo studente può richiedere, previa presentazione della domanda e della pertinente documentazione, la sospensione temporanea della carriera per almeno un anno accademico. La sospensione può essere richiesta per i seguenti motivi:

- infermità e/o gravi motivi di salute (anche di un familiare);
- nascita di un figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori);
- detenzione;
- iscrizione a istituti di formazione militare italiani (che rilascino un titolo accademico) o a un altro corso di studio universitario e/o università estera, fino a completamento dei relativi

corsi.

Non può essere compiuto alcun atto di carriera negli anni di sospensione.

Per richiedere la sospensione è necessario essere in regola con le iscrizioni. Inoltre, per ciascun anno di sospensione è previsto il pagamento della relativa indennità. Nel caso in cui lo studente chieda la sospensione successivamente al pagamento della prima rata di tasse e contributi tale rata verrà computata come contributo di sospensione per il primo anno accademico, mentre sarà dovuta l'indennità sopra indicata per gli anni successivi.

In caso di iscrizione a istituti di formazione militare italiani (che rilascino un titolo accademico) o a un altro corso di studio universitario e/o università estera, è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi fino a completamento del percorso di studio.

Articolo 18– Interruzione degli studi

Fatti salvi i casi di cui al precedente articolo, lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico interrompe gli studi.

Se lo studente che ha interrotto gli studi, è intenzionato a completare il proprio percorso universitario deve pagare la tassa di ricognizione. La ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto e non rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica.

Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico, in luogo dell'intera quota annuale di contribuzione è dovuto per le richieste prodotte a decorrere dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione.

Qualora invece lo studente volesse sostenere esami degli appelli relativi all'anno accademico in cui ha interrotto gli studi, sarà tenuto a regolarizzare i pagamenti della 1° e 2° rata e relative more.

Negli anni di interruzione, non è consentito compiere alcun atto di carriera.

Articolo 19 – Decadenza

Gli studenti fuori corso iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento (ex lege 341/90) decadono dallo status di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, a norma dell'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33, indipendentemente dal pagamento delle tasse e contributi. Gli studenti iscritti ai corsi di studio degli ordinamenti ex DM 270/04 o DM 509/99, decadono dallo status di studente se non sostengono esami per cinque anni accademici consecutivi. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade.

Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992, e per quelli con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.

Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione di cui all'art.17.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Lo studente decaduto presso questo Ateneo che desidera proseguire la carriera nello stesso corso di studio, o nel corso di studio derivante dalla trasformazione dell'ordinamento didattico previgente, può farlo senza sottoporsi alla selezione di accesso presentando istanza di riammissione. L'accettazione è subordinata alle disponibilità di accoglienza di studenti in soprannumero definita annualmente dall'Ateneo.

Il riconoscimento degli esami sostenuti è a discrezione dei competenti Consigli di corso che valutano la validità o l'obsolescenza delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento e stabiliscono l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, adottando gli stessi criteri previsti per trasferimenti e passaggi ad altri corsi di studio di cui ai precedente Titolo III.

Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente è tenuto a regolarizzare le eventuali posizioni debitorie e a versare la tassa di ricognizione degli anni accademici precedenti in cui non è stato iscritto.

Articolo 20 – Rinuncia agli studi

Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, la rinuncia agli studi presentando apposita domanda in bollo. Il mancato pagamento della contribuzione universitaria non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto, lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso, senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può iscriversi a nessun altro corso di studio universitario.

Lo studente che rinuncia non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possibilità, presentando istanza, di essere ammesso nuovamente al medesimo corso di studio senza sottoporsi alla selezione di accesso. L'accettazione è subordinata alle disponibilità di accoglienza di studenti in soprannumero definita annualmente dall'Ateneo e il riconoscimento degli esami sostenuti è a discrezione degli organi accademici che valutano la validità o l'obsolescenza delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento e stabiliscono l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, adottando gli stessi criteri previsti per trasferimenti e passaggi ad altri corsi di studio di cui ai precedente Titolo III.

Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente è tenuto a regolarizzare le eventuali posizioni debitorie e a versare la tassa di ricognizione degli anni accademici precedenti in cui non è stato iscritto.

Articolo 21 - Trasferimento ad altro Ateneo

Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi presso un altro ateneo, presentando domanda al Rettore del proprio Ateneo dal 01 settembre al 31 dicembre; oltre tale termine la richiesta può essere inoltrata esclusivamente previa richiesta motivata. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo prevista e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie; non è tenuto al pagamento della prima rata di iscrizione dell'anno accademico per il quale intende trasferirsi.

Se il trasferimento è per lo stesso corso di studio è necessario il nulla osta rilasciato dall'università di destinazione.

Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'università di destinazione.

TITOLO V – ATTIVITA' FORMATIVE, CALENDARI ACCADEMICI, VERIFICHE DI PROFITTO

Articolo 22– Calendario accademico

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Gli esami di profitto previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti (Art. 19, commi 1 e 4, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Le date degli esami vengono definite nel rispetto del calendario accademico deliberato annualmente dal Senato Accademico adottando criteri di interesse generale che permettano agli studenti di sostenere tutti gli esami presenti nel piano di studi, in particolare per gli esami del medesimo anno di corso.

Le date degli esami non possono essere anticipate mentre possono essere posticipate solo per motivi di straordinarietà e urgenza, sentito il Senato Accademico.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti entro il 28 febbraio che rientrano nell'appello appartenente all'anno accademico precedente non richiedono reinscrizione (Art. 19, commi 5 e 6 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 23 – Obbligo di frequenza alle lezioni

La frequenza alle lezioni viene assegnata d'ufficio e registrata nel libretto elettronico. Essa consente allo studente di sostenere gli esami e si riferisce esclusivamente al periodo didattico (semestralità, annualità) dell'anno accademico di riferimento.

Tuttavia, se previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, i docenti titolari degli insegnamenti possono effettuare l'accertamento della frequenza degli studenti alle lezioni e, in mancanza del raggiungimento della quota minima stabilita, possono negare l'ammissione agli esami di profitto.

Articolo 24–Prenotazione agli esami

Lo studente deve sostenere gli esami previsti dal regolamento didattico relativo al proprio anno di immatricolazione; non potrà conseguentemente sostenere esami relativi a insegnamenti associati ad altri regolamenti.

Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto lo studente deve:

- essere iscritto all'anno accademico di riferimento;
- essere in regola con il versamento delle tasse e contributi richiesti;
- avere assolto agli eventuali obblighi di propedeuticità e frequenza ove previsti;
- essersi prenotato all'appello d'esame attraverso la procedura online reperibile nella propria area riservata.

In presenza di irregolarità di pagamento non è consentita la prenotazione all'esame. Lo studente non potrà sostenere l'esame se prima non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Apertura e chiusura delle prenotazioni agli esami

L'apertura delle prenotazioni avviene almeno 3 settimane prima della data di esame del 1° appello, mentre per il 2° appello si aprono il giorno successivo alla data di esame del primo appello. Le prenotazioni si chiudono tra 5 e 7 giorni prima della data di esame.

Calendarizzazione dell'esame

Nel caso in cui il numero di prenotazioni ad un determinato esame sia molto elevato, il docente presidente della commissione può ripartire lo svolgimento dell'esame su più giorni immediatamente successivi alla data stabilita, secondo un calendario che è tenuto a comunicare ai candidati.

Art. 25 - Verifiche del profitto, verbalizzazione degli esami e delle prove d'idoneità

Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) che si conclude con la verbalizzazione del voto o giudizio d'idoneità. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione (art. 21, comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo). La valutazione della preparazione dello studente può tener conto anche dei risultati conseguiti in eventuali prove intermedie, cioè quelle sostenute in itinere durante lo svolgimento del corso o alla fine di ciascun modulo didattico. Le prove intermedie non prevedono verbalizzazione ma possono essere considerate valide per la formazione del voto finale o dell'idoneità solo per l'anno accademico nel quale sono state svolte. Trascorso tale termine le prove intermedie non saranno più considerate valide. Le *Attività Formative a Scelta* devono essere verbalizzate entro l'anno accademico nel quale sono state frequentate.

Nel caso di prove scritte e orali, allo studente è consentito ritirarsi per tutta la durata delle stesse e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

I Regolamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione (art. 21, comma 13, 14, 15, 16 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Libretto elettronico

Gli studenti sono tenuti a controllare periodicamente lo stato di regolarità della verbalizzazione dei propri esami segnalando tempestivamente alla Segreteria Studenti le eventuali anomalie riscontrate, non oltre sei mesi dalla data in cui ha sostenuto l'esame.

TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI E TITOLI RILASCIATI

Articolo 26 - Esame di laurea

Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto all'anno accademico in cui intende laurearsi ed è in regola con la contribuzione universitaria.

Se intende conseguire il titolo nell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico (sessione invernale – ossia la sessione di marzo/aprile dell'anno solare successivo - es. a.a. 2020-2021, sessione di marzo /aprile 2022) non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico.

Nel caso in cui lo studente rinnovi erroneamente l'iscrizione e consegua il titolo entro la sessione invernale dell'anno accademico precedente, potrà presentare apposita istanza di rimborso: in caso di accoglimento dell'istanza, si procederà al rimborso della 1^a rata esclusa Tassa Regionale ed imposta di bollo.

Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico pagando la 1^a rata con successivo addebito di mora e la 2^a rata.

La procedura amministrativa da seguire per poter sostenere l'esame di laurea prevede due fasi: 1. prenotazione e 2. Ammissione, secondo modalità e scadenze indicate nei relativi avvisi.

Il voto di ammissione all'esame di laurea è calcolato automaticamente secondo le modalità previste dal regolamento didattico del corso di studio.

In particolare per gli studenti immatricolati al 1° anno del corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive dall'a.a. 2016/2017 e successivi:

1. Il voto di ammissione all'esame di laurea è calcolato come segue: voto medio degli esami ponderato con i CFU di ciascun esame sostenuto, diviso 3 moltiplicato 11. L'arrotondamento si effettua per eccesso sopra lo 0,5 e per difetto sotto lo 0,5.

2. A questo punteggio si possono aggiungere:

a. 1 punto per almeno 12 CFU ottenuti all'estero durante gli anni accademici di frequenza del Corso di Laurea L22

b. 3 punti per il conseguimento della Laurea in 3 anni accademici consecutivi previsti dal Corso di Laurea

3. Attribuzione di un massimo di 8 punti alla prova finale

Per i corsi di Laurea Magistrale si rimanda ai regolamenti didattici vigenti.

Le sessioni di laurea previste per ogni anno accademico sono tre: estiva, autunnale e invernale.

Articolo 27 - Diploma di Laurea e Diploma Supplement

In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, è rilasciato un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento e dal Direttore generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode qualora sia stata concessa.

Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio integrati con corsi di studio di università estere che rilasciano titoli doppi, congiunti o multipli, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le università partner.

Il Diploma Supplement (redatto anche in lingua inglese), che si rilascia esclusivamente per le lauree e le lauree magistrali /specialistiche ex DM509/99 e DM270/04 è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale e fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello stato degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

TITOLO VII – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Articolo 28 – Informazione, certificazioni e partecipazione ai procedimenti amministrativi

L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle carriere degli studenti, promuovendo al contempo la partecipazione degli studenti ai procedimenti riguardanti la loro carriera.

Per l'assicurazione del processo di Qualità della didattica, lo studente può effettuare segnalazioni, suggerimenti o reclami, scaricando l'apposita modulistica nella sezione del sito di Ateneo: Sistema di Assicurazione della Qualità- Linee guida per le segnalazioni degli studenti.

Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili su documenti che vengono pubblicati sul sito web di Ateneo: costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarle regolarmente.

Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento e gli altri sopra menzionati.

Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei CFU acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement. L'Università degli Studi di Roma *Foro Italico* provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 29 – Norme di disciplina

Gli studenti dell'Università degli Studi di Roma *Foro Italico* sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

L'Università si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti. Le suddette norme si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all'Università di Roma *Foro Italico* nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari

La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai Consigli di corso di laurea, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.

I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salvo ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione
- b) interdizione temporanea da una o più attività formative
- c) esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi
- d) sospensione temporanea dall'Università

Il provvedimento di cui alla lettera a) è comminato dal Rettore, sentito lo studente a sua difesa.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono comminati dal Consiglio di corso di studio, in seguito ad apposita relazione del Rettore.

Il provvedimento di cui alla lettera d) è comminato dal Senato Accademico in seguito ad apposita relazione del Rettore.

Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti.

Nella valutazione dei fatti sanzionabili l'organo deliberante deve tenere conto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché le circostanze dei fatti stessi.

I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo in corso di trasferimento.

Articolo 31 – Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, ad eccezione dell'ipotesi per cui è irrogabile la sanzione dell'ammonizione, ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente.

La contestazione deve essere notificata non oltre 30 giorni dalla notizia dei fatti ritenuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione Universitaria e deve contenere la loro descrizione, l'indicazione del responsabile del procedimento.

Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, lo studente o il difensore su espressa delega può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.

Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione lo studente, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive.

Lo studente, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'organo competente il procedimento si estingue.

Articolo 32 - Rappresentanti degli studenti

Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e con le modalità previste dallo Statuto.

In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione certificata alle sedute giustifica l'assenza dello studente. In caso di concomitanza

della seduta con esami o valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta.

TITOLO VIII – NORME COMUNI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Norme comuni

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono definitivi.

L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Articolo 34 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici regolamenti in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.